

DIREZIONE IV – SERVIZI ALLA CITTA'
Sportello Unico per le Attività Produttive
CONTROLLI SULLE IMPRESE - ANNO 2014

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SAIA PIETRO –
DIRIGENTE COMPETENTE AVV. DOMENICO FERRANTE**

**Documento informativo in merito ai controlli a cui sono assoggettate le imprese operanti
nel territorio comunale, in aderenza all'articolo 14 del Decreto-Legge 09/02/2012 n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012 n. 35 e s.m.L, come modificato
dall'art. 53 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33**

L'insieme della normativa di cui sopra, prevede, nell'ottica di una razionalizzazione dei controlli sulle attività d'impresa, finalizzata a contemperare le esigenze di tutela degli interessi pubblici con la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle Aziende, che le Pubbliche Amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese, in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando, per ciascuno di essi, i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare le principali verifiche che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) effettua in relazione alle diverse tipologie di attività economiche insediate nel territorio di Canicattì.

**Funzioni dello Sportello Unico comunale per le Attività Produttive
(SUAP)**

Si ritiene opportuno, in via preliminare, illustrare le funzioni attribuite al SUAP. In conformità agli articoli 2 e 4 del DPR 07/09/2010 n. 160, il SUAP comunale è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione, delle medesime attività.

Il SUAP assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Principali interlocutori del SUAP comunale nell'ambito delle procedure di controllo

Per quanto sopra esposto in ordine alla mission istituzionale attribuita dal legislatore, il SUAP è chiamato a rivestire un ruolo strategico in rapporto al regime dei controlli applicabili all'attività d'impresa. L'importanza della fase del controllo, in merito ai presupposti ed ai requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali, è ulteriormente evidenziata dalla crescente estensione dell'istituto della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), che consente all'imprenditore di dare avvio immediato alla propria attività, con conseguente spostamento della fase di verifica istruttoria da una prospettiva "ex ante" ad una prospettiva "ex post".

I controlli sono svolti anche in collaborazione con altri Uffici comunali o Enti terzi esterni, ogni qualvolta gli stessi sono coinvolti negli endoprocedimenti e/o nel procedimento principale.

L'interlocuzione del Suap con altre strutture comunali, in particolar modo, riguarda:

- a) La Direzione Gestione Territorio e Ambiente**, per i profili inerenti la conformità urbanistico - edilizia dei locali d'insediamento dell'attività;
- b) Comando Polizia Municipale**, per gli accertamenti relativi alle verifiche atte a comprovare il la

natura dell'impresa;

e) Direzione Finanze e Tributi, per Piscrizione a ruolo dei tributi locali;

L'interlocuzione con Enti terzi estemi, in particolar modo, riguarda:

1) L'ASP 1 Agrigento per le attività soggette a vigilanza sanitaria;

2) L'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale) per le attività che rivestono significative caratteristiche d'impatto ambientale;

3) La Provincia di Agrigento per determinate autorizzazioni in campo ambientale;

4) L'ATO (Autorità d'Ambito per il servizio idrico) e Servizio Idrico Integrato, in relazione all'approvvigionamento idrico ;

5) Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette alla regola tecnica di prevenzione incendi;

6) Prefettura di Agrigento per l'acquisizione d'ufficio del certificato penale, qualora l'esercizio di specifiche attività economiche sia subordinato al possesso, in capo al titolare, al legale rappresentante, ai soci o agli eventuali delegati, di peculiari requisiti di onorabilità, rappresentati dall'assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per determinate fattispecie di reato;

7) Il Registro Imprese, istituito presso le Camere di Commercio, per l'acquisizione d'ufficio del certificato camerale con dicitura antimafia, secondo le modalità previste dall'articolo 99 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia);

8) Enti pubblici ovvero Associazioni di categoria o Enti privati, validamente accreditati presso il sistema formativo dalla Regione o dalla Provincia di competenza, per la verifica in ordine al superamento di corsi professionali abilitanti, qualora richiesti per la specifica tipologia di attività;

9) INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) qualora il versamento di contributi previdenziali, con forma e/o durata variabili a seconda di quanto previsto dalla normative di settore, costituisca uno dei prerequisiti per lo svolgimento di peculiari attività imprenditoriali;

10) INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sui Lavoro) qualora Piscrizione presso tale Ente costituisca uno dei presupposti di legittimazione per lo svolgimento della specifica attività d'impresa.

Tipologia di controlli

I controlli sono classificati in una delle quattro seguenti tipologie:

a) controlli documentali, che vengono effettuati esclusivamente su base documentale, fornita direttamente o indirettamente dall'impresa all'organismo di controllo, ovvero acquisita direttamente da banche dati, da altri Enti, ecc..

b) controlli a campione;

e) controlli su istanza di terzi;

d) controlli presso la sede dell'impresa, svolti mediante ispezioni, tramite il corpo di Polizia municipale o altri organismi esterni, normalmente senza preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa.

A) Controlli documentali

Controlli sistematici

Per effetto delle liberalizzazioni e semplificazione nell'avvio delle attività economiche cui è stato improntato l'intervento del legislatore negli ultimi anni, un numero rilevante di attività può essere avviato sulla base di SCIA; di converso si sono notevolmente ridotti i casi in cui è necessario ottenere la preventiva autorizzazione. La segnalazione sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, del settore alimentare o non alimentare dei servizi, anche alla persona, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione

settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte.

L'imprenditore può attestare, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.

Inoltre, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.

In questa fase, sono oggetto di verifica:

A.1) Conformità urbanistica ed edilizia

Il controllo interessa i procedimenti relativi all'avvio di nuova attività con esecuzione di opere interne, modifica dei locali e degli impianti, diversa distribuzione degli spazi rispetto alla certificazione di agibilità relativa ai locali della quale si sono dichiarati gli estremi identificativi e della documentazione allegata. In tali casi la segnalazione, unitamente agli allegati, relazioni e grafici viene trasmessa telematicamente al Settore Urbanistica/Edilizia del Comune.

Il controllo è finalizzato alla verifica della veridicità delle dichiarazioni, della regolarità urbanistica/edilizia dei locali e della compatibilità alle norme ed agli strumenti urbanistici ed edilizi con riferimento alla tipologia di attività produttiva - commerciale, artigianale, del terziario - che si intende avviare.

Sono escluse dalla verifica urbanistica/edilizia, fatti salvi i controlli a campione, le nuove attività edili sub ingressi laddove l'imprenditore ha dichiarato di non avere eseguito modifiche ai locali rispetto alle precedenti gestioni.

Nei casi in cui l'attività non può essere avviata sulla base di SCIA, ma occorre attivare il procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7, il parere urbanistico/edilizio, che viene richiesto direttamente dal SUAP, costituisce presupposto necessario per il rilascio del successivo provvedimento abilitativo da parte del SUAP.

A.2) Verifica della conformità igienico - sanitaria

L'azione si sostanzia nella verifica del rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria. La segnalazione, unitamente agli allegati, relazioni e grafici, viene trasmessa all'Azienda Sanitaria Provinciale 1 - Agrigento.

I procedimenti interessati al controllo sono quelli di: avvio nuova attività o sub ingresso nel campo della manipolazione, trasformazione, produzione, vendita, somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi (notifica della DIA sanitaria), ovvero le attività di acconciatori, estetisti ed affini, Studi Medici in genere, Odontoiatrici e strutture ricettive.

Nei casi in cui si chiede il rilascio del provvedimento unico per la nuova costruzione di manufatto destinato all'esercizio di attività produttiva, il SUAP richiede all'ASP il parere igienico - edilizio, che costituisce presupposto necessario per il rilascio del successivo provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico.

A3) Verifiche in materia ambientale

L'azione è finalizzata a verificare la veridicità delle dichiarazioni, per quelle attività che possono essere avviate sulla base di segnalazione e con riferimento agli elementi e dati suscettibili di essere autocertificati o dichiarati, ovvero ad acquisire, da parte del SUAP, i necessari pareri o atti di assenso da parte delle Amministrazioni interessate, quando costituiscono presupposto necessario per il rilascio del provvedimento unico abilitativo. Le attività di controllo sono demandate a:

- **Provincia di Agrigento**, per le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera;

- **Assessorato regionale Territorio ed Ambiente** (competenze ex CPTA) per le acque reflue industriali e per le acque non assimilabili alle reflue domestiche ai sensi del D.P.R. n. 227 del 2011 e del D.Lgs n. 152 del 2006 e della normativa regionale;
- **ARPA**, per le attività rumorose; per tutti gli impianti ricetrasmittenti; per radiazioni elettromagnetiche (art. 87 del D.Lgs. N° 259/2003 e s.m.L); per le attività dalle quali derivino rifiuti pericolosi e sia previsto lo stoccaggio di materiali in serbatoi interrati e fuori terra, contaminazioni e polveri.

A4) Sono demandate all'Ufficio Tecnico Comunale tutte le verifiche eseguite quando l'intervento da effettuare riguarda la costruzione, la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione di un edificio da destinare ad attività produttiva, preventivamente al rilascio del provvedimento unico abilitativo:

- Sicurezza sui luoghi di lavoro;

Sono demandate alVASP - Servizio Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro quando nell'impianto nel locale da adibire a luogo di lavoro è prevista la presenza di più di tre addetti;

- Genio Civile

Sono demandate all'Ufficio Tecnico Comunale le verifiche relative l'avvenuto deposito e richiesta di autorizzazione contestuale rispettivamente ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 64/74 e dell'art. 4 della L. 1086/71 per le opere in cemento armato e/o acciaio. Nel caso in cui l'opera oggetto della attività istruttoria debba essere approvata in variante allo strumento urbanistico essa viene sottoposta al parere del Genio Civile ai sensi delPart. 13 della L.64/74 (conformità geomorfologia).

- Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Sono demandate all'Ufficio Tecnico Comunale le richieste alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 - comma 2 - del D.Lgs.42/04 o l'Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi delPart. 146, co. 9 D.Lgs. 42/2004 e del DPR 139/2010 nel caso di interventi definiti "di lieve entità".

A5) Verifiche antincendio

Per le istanze relative all'avvio / modifiche di attività produttive il Suap trasmette al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento la dichiarazione e la SCIA in materia di prevenzione incendi per le attività rientranti nella categoria "A" della tabella allegata al D.P.R. n. 151 del 2011, mentre per quelle appartenenti alla categorie "B" e "C" viene acquisito, rispettivamente, il nulla osta sul progetto ed il Certificato di prevenzione incendi, prima del rilascio del provvedimento unico e viene trasmessa la SCIA, prima dell'avvio dell'attività.

A6) Verifiche sulle dichiarazioni in merito all'agibilità dei locali

Per le istanze relative all'avvio / modifiche di attività produttive il Suap, presentate dall'interessato in alternativa al certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lo stesso si può avvalere della procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160 del 2010 (allegato tecnico), trasmettendo:

- la dichiarazione del Professionista con la quale si attesta la conformità urbanistica / edilizia dell'unità immobiliare all'attività da esercitarsi, nonché la sua agibilità e, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Qualora non risulti la conformità urbanistica / edilizia dell'unità immobiliare all'attività da esercitarsi, ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, **adotta i provvedimenti necessari, sanzionatori e inibitori.**

A7) Verifiche previste da specifiche norme di settore.

B) Controlli a campione

Atteso che le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono veritiere fino a prova di falso, il SUAP **non effettua controlli** su tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute, in quanto tale attività di controllo avrebbe ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e potrebbe rallentare l'avvio delle attività delle imprese.

Le autocertificazioni più significative riguardano le dichiarazioni sul possesso dei requisiti, morali, professionali, dichiarazioni antimafia, DURC. ecc.

Le imprese da sottoporre a controllo sono individuate tramite metodologie atte a garantire la casualità, la trasparenza e l'imparzialità, restano salvi i principi sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di riservatezza.

L'effettuazione dei controlli a campione non impedisce che altre pratiche, in particolari ipotesi, possono comunque essere sottoposte a verifica quanto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ad esse collegate in relazione a quanto stabilito dall'art. 71 del DPR 445/2000 ("in tutti i casi in cui **sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive**") che pare opportuno dettagliare nei seguenti casi:

- situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle dichiarazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni e omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intenda fornire all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione;
- le situazioni descritte siano indeterminate e non consentano il loro raffronto con documenti o elementi di riscontro paragonabili.

C) Controlli su istanza di terzi

Si può dar luogo a controllo anche su domanda di un soggetto che ne dimostri interesse e su segnalazione di Organismi ed Uffici esterni od interni e di terzi, ancorché anonima, purché in tal caso la segnalazione sia dettagliatamente circostanziata e, in ogni caso, dopo valutazione da parte dell'Ufficio Suap.

D) Controlli presso la sede dell'impresa

Controlli sistematici vengono eseguiti, normalmente tramite organismi interni e/o esterni, ogni qualvolta siano previsti da specifiche norme di settore prima del rilascio di un provvedimento autorizzativo / abilitativo o a seguito di presentazione di SCIA.

Il SUAP effettua controlli presso la sede dell'impresa avvalendosi del corpo di Polizia Municipale, personale della Direzione Territorio e Ambiente e sulla base dei principi e criteri indicati in precedenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano i principali controlli presso la sede dell'impresa:

- la sorvegliabilità dei locali (Comune- Polizia Municipale)
- autorizzazione allo scarico (Ufficio Tecnico)
- agibilità locali (Ufficio Tecnico)
- allaccio idrico (Gestore Servizio Idrico Integrato)
- i requisiti igienico-sanitari dei locali (Azienda per i Servizi Sanitari)
- la verifica dell'effettiva attività o della cessazione della stessa (Polizia Municipale)
- la verifica della superficie di vendita delle attività di commercio in sede fissa (Polizia Municipale)
- la verifica del rispetto della normativa in materia di vendite di liquidazione o in occasione dei saldi (Polizia Municipale)

- la verifica del rispetto della normativa in materia di esposizione dei prezzi ed orari (Polizia Municipale)
- la verifica delle superfici occupate dagli operatori del commercio sulle aree pubbliche nei mercati (Polizia Municipale)

**Documento informativo in merito ai controlli a cui sono
assoggettate le imprese operanti nel territorio comunale,
in aderenza all'articolo 14 del Decreto-Legge 09/02/2012 n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012 n. 35 e s.m.i., come modificato
dall'art. 53 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33**

Le imprese sono tenute a rispettare tutte le obbligazioni portanti ai controlli di cui sopra e di competenza dei superiori Uffici *e/o* Enti e comunque al rispetto di tutte le norme e regolamenti inerenti l'attività che intendono avviare o esercitare.